

**REGOLAMENTO (CE) N. 1678/1999 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1999**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità,
nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei
vini liquorosi prodotti nella Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 ⁽⁴⁾ e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 ⁽⁵⁾, sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1999, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare le scadenze previste all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1999» e «1° settembre 1999» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 2000» e dal «1° settembre 2000».
- 2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1999» e «1° settembre 1999» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 2000» e dal «1° settembre 2000».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 2, le date «1° aprile 1999» e «1° settembre 1999» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 2000» e dal «1° settembre 2000».
- 2) All'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1999» e «1° settembre 1999» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 2000» e dal «1° settembre 2000».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 219 del 30.7.1999.

⁽³⁾ GU C 169 del 16.6.1999.

⁽⁴⁾ GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98.